

La circolare tributaria n. 16/2017

La detrazione per la domotica e il credito d'imposta per videosorveglianza

di Leonardo Pietrobon - dottore commercialista e revisore legale

Con la L. 208/2015 il Legislatore è “nuovamente” intervenuto sulla detrazione riguardante gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi [344-349](#), L. 296/2006. In particolare, con il [comma 88](#) dell'articolo 1, L. 208/2015 viene introdotta un'estensione di tipo oggettivo, prevedendo la possibilità di accedere all'agevolazione fiscale del 65% per l'acquisto di strumenti appartenenti al noto concetto di “domotica”.

Oltre all'ampliamento delle tipologie di interventi di riqualificazione energetica, il Legislatore con la L. 208/2015 ha introdotto per l'anno d'imposta 2016 il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei contribuenti che hanno installato sistemi di allarme e/o videosorveglianza.

Installazione di impianti di domotica

Il comma 88 dell'articolo 1, L. 208/2015 ha introdotto una nuova tipologia di spesa detraibile ai fini della riqualificazione energetica – detrazione nella misura del 65% della spesa sostenuta – a favore dei soggetti che acquistano e installano dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

In particolare, il citato comma 88 prevede che “*Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, L. 90/2013, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto*”.

Ambito oggettivo della detrazione

Dalla lettura e applicazione letterale della norma emerge un elemento oggettivo di rilevante importanza, costituito dall'immobile sul quale possono essere installati tali dispositivi che consentono l'accesso alla detrazione in commento. In particolare, deve trattarsi di immobili abitativi, condizione assente, invece, per le altre tipologie di interventi, quali ad esempio:

- riqualificazione energetica degli edifici;
- interventi sull'involucro degli edifici.

In generale, infatti, condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).

Per quanto riguarda invece la detrazione in commento, come già accennato, l'ambito oggettivo di applicazione è ristretto alle unità immobiliari a destinazione abitativa.

La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

Come richiesto dalla norma e sottolineato dalla [circolare n. 20/E/2016](#) i requisiti che tali dispositivi devono avere, sono:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2016, per accedere alla detrazione in commento non è indispensabile, realizzare interventi di riqualificazione energetica né è previsto un importo massimo di spesa ammissibile.

Per quanto riguarda le tipologie di spesa detraibili si ricorda che rientrano nelle medesime la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di *building automation* degli impianti termici degli edifici.

Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, *tablet* e *personal*

computer o dispositivi simili comunque denominati. In altri termini, le spese per il “download” di applicazioni o per l’installazione di sistemi *software* volti all’utilizzo dei sistemi di climatizzazione invernale e/o estiva non rientrano tra le spese detraibili.

ESEMPIO 1

Il Sig. Mario Rossi nel corso del 2016 ha sostenuto le seguenti spese:

- 1.500 euro per l’installazione di sistemi di controllo da remoto dell’impianto di climatizzazione invernale della propria abitazione;
- 200 euro per l’acquisto e l’installazione del *software* nel proprio pc per la gestione del sistema di controllo di cui sopra.

Ai fini della detrazione, le spese ammesse sono esclusivamente quelle relative all’installazione del sistema di controllo pari a 1.500 euro, per le quali può accedere a una detrazione pari a 975 euro da ripartire su 10 quote annuali.

Sezione IV	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetem. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata					
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d’imposta del 55% o 65%)	RP61	7	2016	3	4	5	6	10	7	1	8	1.500,00	9	150,00
	RP62											,00		,00
	RP63											,00		,00
	RP64											,00		,00
	RP65	TOTALE RATE – DETRAZIONE 55%											,00	
	RP66	TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%											150,00	
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP											(55% di RP65) ¹	,00	(65% di RP66) ²	98 ,00

Ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo non esistono restrizioni al pari delle detrazioni di riqualificazione energetica “ordinarie”.

In particolare, sono ammessi alla detrazione i soggetti residenti e non residenti in Italia, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. In particolare (articolo 2, Decreto 19 febbraio 2007), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Con la [risoluzione n. 33/E/2008](#) l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione non spetta agli enti pubblici che, ai sensi dell’[articolo 74](#), Tuir, non sono soggetti passivi Ires (ad esempio i Comuni), indipendentemente dalle attività concretamente esercitate.

Soggetti non titolari di reddito d'impresa che possono beneficiare della detrazione	Soggetti titolari di reddito d'impresa che possono beneficiare della detrazione
Persone fisiche: <ul style="list-style-type: none"> • soggetti privati; • lavoratori autonomi; • imprenditori agricoli; • enti non commerciali; • società semplici; • associazioni tra professionisti 	Ditte individuali; <ul style="list-style-type: none"> • Snc; • Sas; • Srl; • Spa; • etc.

Al pari delle altre detrazioni, mutuando le indicazioni di cui alla [circolare n. 57/E/2009](#), tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo che può consistere:

- nella proprietà o nella nuda proprietà;
- in un diritto reale (ad esempio usufrutto);
- in un contratto di locazione (anche finanziaria);
- in un contratto di comodato.

ESEMPIO 2

Il Sig. Mario Rossi, proprietario di un immobile sito nel Comune di Verona a propria disposizione nel corso dell'anno 2016 acquista e installa un impianto che consente il controllo da remoto dell'impianto di climatizzazione invernale. Per l'acquisto e l'installazione di tale impianto il Sig. Rossi ha sostenuto una spesa pari a 3.000 euro.

La detrazione compete al sig. Mario Rossi nonostante l'immobile per il quale ha sostenuto la spesa non rappresenta la sua abitazione principale.

Sezione IV	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetem. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata		
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	RP61	17	2 2016	3	4	5	6 10	7 1	8 3.000 ,00	9 300 ,00	
	RP62								,00	,00	
	RP63								,00	,00	
	RP64								,00	,00	
	RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00	
	RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								300 ,00	
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		(55% di RP65) ¹						,00	(65% di RP66) ²	195,00

La detrazione per riqualificazione energetica compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori purché ne sostengano le spese e quindi risultino destinatari delle relative fatture e abbiano provveduto al pagamento con bonifico. Sul punto, con la [circolare n. 11/E/2014](#), risposta 4.1, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabili i chiarimenti forniti con la [circolare n. 20/E/2011](#), in merito alla possibilità di detrarre la spesa da parte

del familiare convivente nel caso in cui le fatture e i bonifici non siano a lui intestati con la possibilità di provvedere all'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta. Tale annotazione, tuttavia, deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In questi casi non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato ([circolare n. 121/E/1998](#)).

Lo *status* di convivenza deve, però, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, cioè, nei casi per i quali è ancora prevista, dall'inoltro della comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria ([circolare n. 50/E/2002](#)).

L'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 64/E/2016](#) ha rivisto la propria posizione in merito alle condizioni necessarie per poter beneficiare della detrazione in esame nel caso in cui:

- a) i lavori di recupero edilizio si riferiscano a un immobile utilizzato da una "coppia di fatto";
- b) la spesa sia sostenuta dal convivente more uxorio del detentore o proprietario dell'immobile.

In particolare, l'Agenzia con il citato documento di prassi ha ampliato l'accesso alla detrazione Irpef in commento anche a tali soggetti, interpretando in modo estensivo le nuove disposizioni civilistiche, in materia di coppie di fatto, introdotte con la L. 76/2016.

Si ricorda infatti, che con la L. 76/2016, "*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*", il vincolo prodotto dalle unioni civili è stato equiparato a quello derivante dal matrimonio, con evidenti riflessi anche alla tematica trattata nel presente intervento.

Analoga equiparazione non è stata disposta per le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Di conseguenza, pur non volendo entrare nel dettaglio della novità normativa, di cui alla L. 76/2016 non essendo questa la tematica oggetto del presente intervento, si può affermare che:

- le unioni civili sono equiparabili al matrimonio;
- mentre le c.d. coppie di fatto non sono ugualmente equiparabili.

Tuttavia al convivente di fatto sono riconosciuti alcuni specifici diritti spettanti al coniuge nonché il diritto di abitazione al convivente superstite per un determinato periodo di tempo e la successione nel contratto di locazione nella casa di comune residenza in caso di morte del conduttore ovvero di recesso dal contratto.

Come accennato, alla luce di tali disposizioni, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno rivedere il proprio orientamento in merito alla detraibilità delle spese in esame da parte del convivente *more uxorio* non proprietario o detentore dell’immobile oggetto dei lavori di recupero edilizio.

In particolare, dopo aver evidenziato che *“la L. 76/2016 – pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio – ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune”* l’Agenzia giunge alla conclusione che *“ai fini della detrazione di cui all’articolo 16-bis ... la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. 76/2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato”*.

In altre parole, come precisato dalla stessa Agenzia nella [risoluzione n. 64/E/2016](#), il convivente *more uxorio* può fruire della detrazione per le spese relative a un intervento di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile nel quale si esplica la convivenza con il proprietario o detentore, applicando quanto previsto per il familiare convivente.

ESEMPIO 3

Il Sig. Mario Rossi e la Sig.ra Valeria Bianchi non sono 2 coniugi, tuttavia, costituiscono una coppia di fatto convivente.

Il Sig. Mario Rossi è proprietario di un immobile sito nel Comune di Verona sul quale vorrebbe eseguire dei lavori di installazione di strumenti di domotica. Le spese inerenti a tali lavori sono sostenute dalla “compagna” – Sig.ra Valeria Bianchi, la quale sostiene una spesa pari a 2.500 euro.

La situazione per il caso di specie è la seguente:

Ante risoluzione n. 64/E/2016	Post risoluzione n. 64/E/2016
<p>La Sig.ra Bianchi, nonostante sia “compagna” del soggetto titolare del diritto di proprietà dell’immobile sul quale sono eseguiti i lavori, non riveste la qualifica di coniuge o familiare ex articolo 433, cod. civ., di conseguenza non è legittimata alla fruizione della detrazione.</p> <p>La Sig.ra Bianchi, tuttavia, potrebbe essere titolata alla fruizione in forza della costituzione di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di esecuzione dei lavori, quale ad esempio il diritto di comodato</p>	<p>La Sig.ra Bianchi, in qualità di “compagna” del soggetto titolare del diritto di proprietà dell’immobile sul quale sono eseguiti i lavori, è legittimata a beneficiare della detrazione</p>

Al pari degli altri interventi di riqualificazione energetica è necessaria la conservazione della seguente documentazione da parte del contribuente:

- c) l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
- d) schede tecniche;
- e) originale dell'allegato E inviato all'Enea, firmato (dal tecnico e/o dal cliente);
- f) fatture relative alle spese sostenute;
- g) ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla Legge Finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- h) ricevuta dell'invio effettuato all'Enea (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.

Credito d'imposta per la videosorveglianza e sistemi di allarme

L'introduzione della nuova detrazione per la riqualificazione energetica riguardante l'installazione di dispositivi appartenenti al concetto della domotica, con il [comma 982](#), articolo 1, L. 208/2015 è stata introdotta anche una nuova norma agevolativa, consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta, a favore per gli acquisti da parte delle persone fisiche in impianti di allarme e videosorveglianza delle persone fisiche che installano sistemi di allarme o di videosorveglianza digitale.

Dal punto di vista oggettivo risultano essere esclusi gli impianti di video sorveglianza e allarmi acquistati nell'ambito di attività di lavoro autonomo in quanto sono già deducibili dal reddito professionale e lo stesso vale per il reddito di impresa.

Nel *bonus* in commento sembra non rientrano nemmeno i costi spesi per i contratti di vigilanza notturna o simili in quanto l'agevolazione in commento riguarda l'acquisto e l'installazione di materiale e impianti.

Da una lettura della [circolare n. 7/E/2017](#) sembra sia agevolabile solo l'eventuale spesa congiunta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza e/o allarme e le spese sostenute con istituti di vigilanza per il controllo di tali sistemi risulta rientrare nell'ambito applicativo della norma agevolativa.

ESEMPIO 4

Nel mese di aprile 2016, il Sig. Mario Rossi ha sostenuto delle spese per l'installazione di un impianto di videosorveglianza e allarme a beneficio della propria abitazione, sostenendo una spesa pari a 2.200

euro. Oltre a tale spesa, il sig. Mario Rossi, nel mese di maggio 2016, sottoscrive un contratto con un primario istituto di vigilanza per il controllo del proprio impianto di allarme e videosorveglianza, per il quale sostiene una spesa pari a 700 euro.

Il totale delle spese per le quali può inoltrare la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta ammonta a 2.900 euro (2.200 euro + 700 euro).

ESEMPIO 5

Il Sig. Giuseppe Verdi nel corso del mese di maggio 2016 sottoscrive un contratto di vigilanza notturna con un primario istituto di vigilanza. Per la fruizione di tale servizio nel corso del 2016 il Sig. Verdi sostiene una spesa pari a 800 euro.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta tale spesa non risulta essere detraibile, in quanto non collegata con l'installazione di un impianto di allarme e/o videosorveglianza.

Tale nuova norma agevolativa non deve essere confusa con la detrazione di cui all'[articolo 16-bis](#), lettera f), Tuir che prevede la detrazione nella misura del 50% per le spese finalizzate all'adozione di misure per prevenire atti illeciti.

Sotto il profilo procedurale, si fa presente che:

- con il D.M. 6 dicembre 2016 il Mef ha definito “*i criteri e le procedure per l'accesso al credito ... e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo*”, incaricando l'Agenzia delle entrate per la determinazione della percentuale del credito d'imposta spettante, individuata sulla base del rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto, come normativamente stabilito;
- l'Agenzia delle entrate, nell'ambito del provvedimento 14 febbraio 2017, ha individuato i termini e le modalità di presentazione dell'istanza per la richiesta del beneficio;
- con la [risoluzione n. 42/E/2017](#) inoltre è stato istituito il codice tributo (6874) da riportare nel modello F24 ai fini del relativo utilizzo in compensazione

Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che il riconoscimento del credito d'imposta in commento compete solo ed esclusivamente alle persone fisiche, le quali sostengono le spese nella propria “sfera privata”. Su tale ultimo aspetto, di conseguenza, le spese sostenute su immobili utilizzati promiscuamente l'eventuale credito d'imposta riconosciuto compete nella misura del 50%.

ESEMPIO 6

Il Sig. Mario Rossi ha installato nella sua abitazione un impianto di allarme, sostenendo nel mese di giugno 2016 spese per complessivi 6.000 euro.

Alla data del 22 febbraio 2017 ha proceduto con l'invio dell'istanza di richiesta utilizzando l'apposito canale telematico dell'Agenzia delle entrate, indicando l'importo delle spese sostenute.

Secondo quanto disposto con provvedimento 30 marzo 2017, il credito di imposta spetta nella misura del 100%; di conseguenza, nel caso del signor Rossi tale credito è pari a 6.000 euro.

Il contribuente decide di fruire dell'agevolazione in dichiarazione dei redditi, indicando a rigo CR17 del modello reddito e il rigo G12, del modello 730/2017, il totale delle spese sostenute.

Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	CR17	Credito anno 2016		di cui compensata nel Mod. F24	
		1	6.000,00	2	,00